



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono attribuite «... *le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con cui la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante: «*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*», pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n.100 del 2 maggio 2025.

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*» e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e 14;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, concernente «*Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e, in particolare l'articolo 3, comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono «*al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio*»;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art.5, comma 5;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «*Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*»;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e in particolare l'articolo 2, comma 416;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la «*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244*», ed in particolare gli articoli 5 e 13;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante «*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*»;

VISTO l'art.15, comma 3bis, del decreto-legge n.104/2013, convertito con modifiche, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*»;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° dicembre 2016, n. 948, recante *“Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”* e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *il “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

VISTO il decreto 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, e ss.mm. e ii. recante *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca 7 agosto 2020, n. 90 recante *“Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, n. 255 del 22.12.2023 con il quale sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59;

VISTO il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164, e in particolare l'art. 4, comma 1- sexies, che modifica l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, nel quale le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 24 aprile 2025, n. 75, concernente i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione, riferiti ai diversi gradi di istruzione, attivati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dall'INDIRE e dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 24 aprile 2025, n. 77, concernente i contenuti dei percorsi di formazione, riferiti ai diversi gradi di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, ai



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

sensi dell'articolo 7 del decreto - legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106;

VISTE le note del 15 aprile 2025, n. 1334, e del 18 aprile 2025, n. 17961, con cui il Ministero per la pubblica amministrazione e il Ministero dell'economia e finanze hanno rilasciato parere favorevole, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, all'avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità per il triennio accademico 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027, per un numero complessivo di 90.000 posti;

VISTA la nota del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del 25 marzo 2026, n. 7496, con cui si fornisce il fabbisogno per l'attivazione dell'XI ciclo (a.a. 2025/2026) dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, distribuiti su base regionale secondo il fabbisogno rilevato per ciascun grado di istruzione, per un totale di 30.241 posti;

VISTE le indicazioni operative inviate agli Atenei in data 14 aprile 2026, n.4660, per l'attivazione dell'XI ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno;

VISTO il potenziale formativo presentato dagli Atenei per l'a.a. 2025/2026, che hanno acquisito le deliberazioni dei Comitati regionali di coordinamento ai sensi del citato decreto ministeriale n.948/2016;

VISTE le richieste pervenute dall'Università degli studi di Torino (protocollo in ingresso n. 18291 del 18 settembre 2025) e dal Coordinamento dei Direttori dei Corsi di specializzazione per il sostegno didattico delle Università italiane (protocollo in ingresso n. 19945 del 7 ottobre 2025), tese a consentire, nell'ambito dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, l'erogazione di una quota limitata delle attività didattiche in modalità telematica, nella misura massima del 20 per cento del monte ore complessivo, con esclusione delle attività di laboratorio e di tirocinio;

AQUISITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nella seduta del 16 aprile 2026, che si è espresso favorevolmente alla modifica dell'allegato C del decreto ministeriale del 30 settembre 2011, nella parte in cui l'allegato stesso prevede che *“Per gli insegnamenti [...]non è possibile utilizzare la formazione on-line”*.

TENUTO CONTO che la suddetta modifica sarà formalizzata entro l'avvio delle lezioni dell'XI ciclo;

CONSIDERATA la carenza diffusa nelle scuole di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

DECRETA

Art. 1



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

1. È autorizzato l'avvio, per l'anno accademico 2025/2026 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.
2. I posti disponibili, autorizzati alle istituzioni per lo svolgimento dei percorsi in parola, sono indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca 7 agosto 2020, n. 90, citati in premessa. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli Atenei con propri bandi.
4. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, secondo le tempistiche e modalità di seguito indicate:
 - **mattina del 14 luglio 2026** prove scuola dell'infanzia;
 - **mattina del 15 luglio 2026** prove scuola primaria;
 - **mattina del 16 luglio 2026** prove scuola secondaria I grado;
 - **mattina del 17 luglio 2026** prove scuola secondaria di II grado.

La predisposizione da parte degli Atenei di percorsi abbreviati e le modalità di valutazione delle competenze già acquisite sono disciplinate secondo quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92.

5. I corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, entro il 30 giugno 2027.
6. Gli Atenei possono attivare i corsi in parola, anche prima che sia conclusa la fase di selezione per l'ammissione al ciclo XI, esclusivamente per i candidati che ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92 sono ammessi direttamente al corso di specializzazione, secondo le modalità stabilite dalle singole università, restando fermi i termini di conclusione di cui all'art. 1, comma 6, del presente decreto.

Art.2

1. I soggetti di cui al comma 3-bis dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, così come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca 7 agosto 2020, n. 90, accedono direttamente alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante "*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.*".
2. I soggetti di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione,



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni.

Art. 3

1. Ai fini dell'individuazione dei titoli di ammissione per l'iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rinvia all'art. 3, comma 1, e all'art. 5, comma 2, del decreto MIUR n. 92/2019.
2. Le assenze, così come previsto dall'art. 3 comma 4, del decreto MIUR n. 92/2019, sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per il tirocinio e per i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste.
3. Nelle more della modifica dell'allegato C al decreto MIUR 30 settembre 2011, è consentita l'erogazione di una quota limitata delle attività didattiche in modalità telematica, nella misura massima del 20 per cento del monte ore complessivo, con esclusione delle attività di laboratorio e di tirocinio.
4. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'ateneo.
5. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Il Ministro dell'università e della ricerca

Sen. Anna Maria Bernini